

ALTRO CHE DIRITTO BARBARICO

I longobardi più giusti dei nostri giudici

Nel Medioevo la popolazione germanica garantì processi rapidi e pene certe. Le colpe venivano espiate anche con una sanzione pecuniaria. In caso di sentenza iniqua, il magistrato poteva essere destituito

GIANLUCA VENEZIANI

■ Per una riforma della giustizia, suggeriamo al ministro Cartabia di ispirarsi a Rotari e Liutprando più che a Bonafede. E cioè a quei sovrani longobardi, e ai loro eredi nell'Italia meridionale, che nel Medioevo crearono e applicarono leggi e pene in modo del tutto innovativo rispetto al tempo dell'Impero romano. Riuscendo a garantire una giustizia certa, rapida e giusta. Straordinariamente efficace per quel periodo, pur con tutti i limiti legati al difficile controllo del territorio. E mirabile se guardata oggi. Una lunga tradizione storiografica finora ha considerato il diritto barbarico, e quindi anche longobardo, come un ordinamento giuridico primitivo e rudimentale, una sorta di degenerazione del diritto romano. Ora il documentato e godibile libro **La giustizia nella Langobardia meridionale tra norma e prassi** (Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo Spoleto e Centro Studi Longobardi Milano, con doppia prefazione di Claudio Azzara e Gabriele Archetti, pp. 260) di **Tommaso Indelli**, ricercatore di Storia Medievale all'Università di Salerno, spazza via questa lettura infarcita di pregiudizi e getta una luce nuova su quelli che, anche sotto questo punto di vista, non possono essere considerati dei secoli bui.

L'ANALISI

Analizzando in particolare la situazione nei ducati e principati longobardi di Benevento, Salerno e Capua nei secoli VIII e IX d.C., Indelli descrive un sistema giuridico che non

poneva al vertice la legge scritta: lo *ius langobardorum*, anziché coincidere con un testo codificato di norme, aveva un'origine insieme più alta e più bassa. Esso derivava, da un lato, da Dio, identificandosi con la legge sacra e la sua sottospecie, lo *ius naturae*, ossia la distinzione innata tra Bene e Male. Dall'altro, esso attingeva alla consuetudine, alla prassi, agli usi e costumi della comunità. Un diritto di matrice divina, dunque, e al contempo più a misura d'uomo. Meno legato alla Lettera, avrebbe detto San Paolo, e più aderente allo Spirito.

Anche nel mondo longobardo ovviamente non mancarono tentativi eccellenti di legislazione scritta, come il celebre Editto di Rotari del 643. Ma il particolarismo etnico-politico della Penisola, e cioè la convivenza tra barbari e romani (rispettivamente obbedienti alle proprie leggi) e il policentrismo del potere diviso tra vari principati, dettarono ai sovrani longobardi la scelta di una gestione flessibile della giustizia, capace di attingere a più fonti e strumenti e variabile a seconda dei tempi, dei luoghi e dei singoli casi. Una duttilità che non la rendeva tuttavia meno efficiente.

Riferendosi a un sommo legislatore, Dio appunto, la giurisdizione dei Longobardi garantiva equità, cioè l'adeguamento a quelle «regole semplici che, proprio perché volute dal Creatore, erano uguali per tutti, eterne e universali». In nome di questo criterio, la giustizia tendeva a non essere sterilmente punitiva o cruenta, ma piuttosto cercava una conciliazione tra le parti, un accordo funzionale al mantenimento della pace sociale.

IL FINE

Questo approccio, del resto, non rendeva la giustizia meno certa nelle sue applicazioni. Essa aveva molteplici forme per dispiegarsi: non solo il processo, ma anche la transazione e l'arbitrato, ossia soluzioni extra-giudiziali. E, come detto, attingeva sia alla legge scritta che alla consuetudine (*lex et consuetudo*): ciò significa che, per giungere a sentenza, il giudice poteva basarsi sull'Editto così come su prassi antiche o precedenti giudiziari, e poi applicare questi elementi al caso concreto. Né erano rare le volte in cui il giudice stesso creava il diritto con delle sentenze che, diremmo oggi, facevano giurisprudenza. Ma, in tutte queste circostanze, l'obiettivo restava identico: fare giustizia. Non importavano gli strumenti con cui essa veniva conseguita, contava solo il fine. Le colpe venivano dunque sempre espiate, foss'anche in versione di riparazione pecuniaria. E anche eventuali errori dell'organo giudicante non restavano impuniti: se un giudice emetteva una sentenza iniqua condannando magari un innocente, ne pagava le conseguenze, venendo processato o destituito dal ruolo. Se vogliamo, una specie di responsabilità civile dei magistrati ante litteram.

La garanzia di una giustizia certa e dell'esistenza di un quadro di norme e consuetudini da rispettare aveva anche ricadute di natu-

ra sociale, culturale e politica. Le leggi fungevano, scrive Indelli, da «ethnic markers», con cui «i re consolidavano il sentimento di appartenenza alle proprie tradizioni» e quindi rafforzavano l'identità della stirpe longobarda. Inoltre la risoluzione giudiziaria dei conflitti serviva a compattare la comunità a livello sociale, abolendone le faide intestine; da ultimo, la funzione insieme legislativa e giurisdizionale del re ne assicurava il potere politico: esercitando la giustizia, il sovrano mostrava il suo ruolo di garante supremo della legge; e, attraverso confische e ammende comminate ai nemici, accresceva i beni del demanio ed evitava spinte autonomistiche interne.

POCO CENTRALIZZATA

Oltre che equa e certa, la giustizia longobarda era anche rapida. In primis perché prevedeva un unico grado di giudizio: in caso di processo iniquo, più che consentire il ricorso in appello, si puniva il giudice che aveva emesso una sentenza ingiusta.

In seconda istanza, perché era poco centralizzata: la sua flessibilità e la sua capacità di adattarsi al contesto e alle consuetudini locali ne acceleravano i tempi di azione. In terzo luogo, perché prediligeva vie extra-processuali di risoluzione dei conflitti: gli accordi consensuali tra le parti, favoriti dall'arbitro o dal patronus di turno, scongiuravano la chiamata in giudizio e i tempi più lunghi di

un procedimento, ed evitava così di intasare la macchina della giustizia. Indelli parla a proposito di una soft law, di un diritto leggero, non per questo meno valido, semmai utile a rifuggire gli eccessi di

un'applicazione troppo rigorosa delle norme, secondo il celebre paradigma *summum ius summa iniuria*.

Certo, a volte la risoluzione delle liti veniva affidata a soggetti non strettamente di for-

mazione giuridica. E divertente a riguardo il racconto di un contenzioso tra due vescovi, uno di Siena e l'altro di Arezzo, per la titolarità di alcune chiese. In quel caso re Liutprando decise di incaricare dell'inchiesta un certo Ambro-

gio che, di mestiere però, faceva il maggiordomo. Chissà che non abbia pensato di comporre la controversia offrendo a entrambe le parti un cioccolatino, come faceva un altro Ambrogio nella pubblicità anni '90 dei Ferrero Rocher...

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Una miniatura con Rötari, re dei Longobardi e duca di Brescia, al potere dal 636, rafforzò l'autorità contro le spinte separatiste. Sotto il libro

